



# COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione

Prot. N. \_\_\_\_\_ N. 950 reg. delle pubblicazioni n. 22 del Reg.  
affisso all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Seduta del 22-05-08 dal 18.06.2008 al 08.07.2008

IL MESSO COMUNALE

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno duemilaotto addi' ventidue del mese di maggio alle ore 20,30, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 cosi' come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R. n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. 13 ed assenti, sebbene invitati, N. 2 Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GIANNI MICHELE	P	OLIVA SALVATORE	P
BURGIO PAOLO	P	APARO SILVIO	P
GERMANO GIUSEPPE	P	TERRANOVA EMILIO	A
PELLIGRA SERGIO	P	CARRUBBA NELLO	P
SCORPO SEBASTIANO	A	CARPINTERI ANGELO	P
D'AQUINO GIUSEPPE	P	PORRELLO EUGENIO	P
CARPINTERI GIUSEPPE	P	CALAFIORE ANGELO	P
AUTERI BIAGIO	P		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 e' stato diramato avviso di convocazione al Sindaco MANGIAFICO PIETRO il quale \_\_\_\_\_ e' presente.

Presiede l'adunanza il Presidente BURGIO PAOLO il quale con l'assistenza del Segretario Capo D.ssa SPAGNA ANNA accertata la legalita' del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:  
[Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 13  
e pertanto dichiarata aperta la seduta che e' Pubblica.

Prima dell'inizio della discussione sull'argomento entra il Consigliere Carpinteri Angelo, quindi i Consiglieri presenti risultano 13 e assenti 2 (Scorpo e Terranova).

**Il Consigliere Aparo** propone l'allegato emendamento all'art.5 punto 4 comma A dell'adottando regolamento.

Dice che ultimamente si è assistito al tappezzamento di autovetture con gigantografie ivi piazzati per pubblicità elettorale, cosa di cui i cittadini si sono lamentati e quindi, conclude, è questo il motivo dell'emendamento.

**Il Consigliere Gianni** propone l'allegato emendamento al 2° comma dell'art. 17 e ne spiega le ragioni che riconduce al fatto che solitamente le ditte locali riescono a gestire meglio il servizio di quelle che sono presenti su territorio nazionale. Racconta le vicissitudini del Comune di Floridia che aveva affidato l'appalto ad una ditta di rilevanza nazionale, la quale non lo gestiva bene, pur avendolo in esclusiva. Infine quando, successivamente, il Comune lo ha concesso ad una ditta locale si è trovato in lite con la prima ditta.

**Il Consigliere Carpinteri Angelo** chiede quali siano i requisiti richiesti.

**Il Capo settore Affari Finanziari, Dott. Germano**, dice che per espletare questo servizio occorrono delle iscrizioni ad Albi speciali ed è la legge a stabilire i soggetti che possono partecipare alla gara.

**Il Consigliere Germano Giuseppe** chiede spiegazioni al Consigliere Aparo.

**Il Consigliere Aparo** dice che trattandosi di pubblicità anche di natura elettorale potrebbero scarseggiare i parcheggi.

**Il Capo settore Affari Finanziari** dice che la propaganda elettorale è già disciplinata dalla specifica normativa.

**Il Consigliere Calafiore** dice che i mezzi elettorali hanno l'obbligo di circolare e non possono sostare.

**Il Consigliere Gianni** dice che nell'emendamento di cui è il primo firmatario deve intendersi cassata la parola "locali".

**Il Capo settore Affari Finanziari** esprime parere di regolarità tecnica favorevole sui due emendamenti presentati, il primo dal Consigliere Aparo ed il secondo dal Consigliere Gianni, nella formulazione risultante per ultimo.

**Il Consigliere Germano** dice di essere d'accordo sui due emendamenti e pertanto l'U.D.C. li voterà entrambi.

**Il Presidente** mette ai voti separatamente gli emendamenti presentati, rispettivamente come primi firmatari dal Consigliere Aparo e Gianni.

L'emendamento del Consigliere Aparo viene approvato ad unanimità di voti da parte dei 13 Consiglieri presenti e votanti, votazione espressa per alzata e seduta..

L'emendamento del Consigliere Gianni viene approvato ad unanimità di voti dai 13 Consiglieri presenti e votanti, votazione espressa per alzata e seduta.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'approvazione del Regolamento per come emendato e della relativa proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata con voti 11 favorevoli e 2 astenuti (Calafiore e Carpinteri Angelo).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 che disciplina l'Imposta comunale sulla pubblicità ed i Diritto sulle pubbliche affissioni;

**VISTO** in particolare l'art. 3 del citato decreto 507/93 che dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

**VISTO** il successivo art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 10 della L. n. 448 del 28.12.2001, che ha disciplinato tra l'altro la potestà regolamentare della Provincia e dei Comuni in materia di entrate tributarie di rispettiva competenza;

**RICHIAMATE** le altre disposizioni in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, ed in particolare il c.d. Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);

**CONSIDERATO** che i commi dal 158 al 172, i commi dal 176 al 178 ed il comma 311 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (L. Finanziaria 2007) comportano molte ed importanti novità normative in materia di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni - e che interessano anche la pubblicità e le pubbliche affissioni -, ad esempio per quanto concerne il funzionario responsabile, gli arrotondamenti e gli importi minimi di versamento, gli interessi, le sanzioni, le modalità ed i termini degli atti impositivi e dei rimborsi, la riscossione coattiva ed il contenzioso;

**CONSIDERATO** che nell'ultimo decennio sono intervenute varie altre novità normative inerenti la materia in argomento, di cui alla L. 28.12.2001, n. 448, alla Legge 23.12.2000, n. 388, alla Legge 27.12.1997, n. 449, alla Legge 488/1999, ed al D.P.C.M. 16.02.2001, nonché modifiche ed integrazioni ai suddetti D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92;

**VISTA** la Legge 24/12/2007, n. 244 ( L. Finanziaria 2008 );

**RICHIAMATA** la propria deliberazione, con la quale si è proceduto ad adottare un "Regolamento per la disciplina generale delle entrate" al fine di regolare con un unico atto tutti gli aspetti comuni alle varie entrate tributarie e patrimoniali del Comune, uniformandoli ai principi della normativa statale;

**VISTA** la deliberazione consiliare n.19 del 02/03/1995 come modificata con deliberazione n.63 del 29/12/1998 con la quale è stato adottato il Regolamento comunale vigente, per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per la relativa applicazione, rispettivamente, dell'imposta e del diritto;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno dover abrogare il Regolamento vigente e contestualmente adottare un nuovo regolamento per la disciplina dell' imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, al fine di adeguarlo alle novità normative interessanti la generalità delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, nonché di recepire le modifiche normative concernenti in particolare la pubblicità e le pubbliche affissioni;

**PRESA VISIONE** a tale proposito della bozza di Regolamento per la disciplina dell' imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni che risponde alle seguenti finalità:

1. adeguamento del disciplinare alle modifiche normative intercorse in materia di imposta e diritto, dall'adozione del regolamento comunale attualmente in vigore;
2. omogeneizzazione delle disposizioni.

**PRESO ATTO** del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**RAVVISATO** il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 - che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATI**, altresì, il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo, nonché l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20/03/2008 che proroga al 31 maggio 2008 la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione valido per l'anno 2008 e che comporta, pertanto, il medesimo differimento utile per l'adozione dei regolamenti comunali;

**VISTI** gli emendamenti presentati in aula, il primo relativo all'art.5, punto 4, comma a, del Regolamento ed il secondo all'art.17 , comma 2, per come modificati;

**DATO ATTO** che sul presente Regolamento è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Capo Settore Affari Finanziari e lo stesso parere favorevole è stato reso in aula sugli emendamenti, per come presentati e modificati;

**VISTO** l'esito delle esperite votazioni:

## **D E L I B E R A**

- 1) **APPROVARE** il Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per come emendato in aula.
- 2) **DARE ATTO** che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/97, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. N. 448/01 - modificante l'art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero

dell'Interno del 20.12.2007, il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2008.

- 3) **Di abrogare**, a partire dalla stessa data, il vigente regolamento che disciplina la pubblicità e le pubbliche affissioni, adottato con deliberazione consiliare n.19 del 02/03/1995 come modificata con deliberazione n.63 del 29/12/1998.
- 4) **RIPUBBLICARE** il presente provvedimento all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dopo la pubblicazione per 10 giorni, ai sensi dell'art.12 comma 1 L.R. 44/91.
- 5) **DISPORRE** la sua comunicazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dalle norme vigenti.

# Emendamento

Al Regolamento Comunale per l'applicazione  
dell'Incipit sulla Pubblicità, del Diritto  
Sulle Pubbliche Affissioni e per l'attuazione  
del relativo Servizio

## ARTICOLO 5 PUNTO 4 COMMA A

AGGIUNGERE DOPO: "PUBBLICO O PRIVATO"

"NECESSARIAMENTE IN MOVIMENTO <sup>la sosta è consentita</sup> ~~QUANDO~~  
<sup>quando sussistono e comprovate</sup>  
~~NON GIUSTIFICATE DA PARTICOLARI~~ RAGIONI

ESPOSITIVE" di carattere culturale o commerciale

Spina S.  
Carlo Sella  
S. Tommaso  
Luigi Sella  
Luigi Sella

EMENDAMENTO PER COME VOTATO IN AULA  
E APPROVATO DOPO LE CORREZIONI APPOR-  
TATE NEL CORSO DEL LAVORO

EMENDAMENTO

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL REALTIVO SERVIZIO

ARTICOLO 17 II<sup>o</sup> comma

Si propone di aggiungere il seguente completamento di frase

- oppure a soggetti <sup>LOCALI</sup> ~~che~~ che operano nel settore di provata esperienza e con adeguati requisiti.

MU  
Pescini  
G. M.

EMENDAMENTO - CO ME - PRESENTATO - IN AULA


EMENDAMENTO

AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL REALTIVO SERVIZIO

ARTICOLO 17 II<sup>o</sup> comma

Si propone di aggiungere il seguente completamento di frase

- oppure a soggetti ~~che~~ che operano nel settore di provata esperienza e con adeguati requisiti.

M. M.   
Pescini   
G. M. 

EMENDAMENTO PER ED. VIGATA IN AULA  
E APPROVATO  
DOPO CHE DAL TESTO ORIGINARIO È STATA  
ESPRONTA LA PAROLA: «LOCAZI»



## **Comune di Solarino**

**Provincia di Siracusa**

# **Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche affissioni e per l'effettuazione del relativo Servizio**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale  
N; 22 del 22.05.2008**

## **TITOLO I - PARTE GENERALE**

### **ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché le modalità di effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia.

### **ART.2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Il Comune di Solarino, in conformità alla normativa vigente, appartiene alla quinta classe (comuni fino a 10.000 abitanti).

### **ART.3 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E RIPARTIZIONE SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. In relazione alle dimensioni dell'Ente ed all'esigua presenza di impianti pubblicitari sul territorio comunale, si ritiene di non provvedere all'adozione di specifico piano generale degli impianti pubblicitari.

2. In relazione all'esigua richiesta di spazi per pubbliche affissioni, in rapporto agli impianti disponibili all'uso, si ritiene di soprassedere alla ripartizione percentuale degli stessi fra le varie tipologie di affissione.

3. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti.

4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

5. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni previste dalle vigenti normative in materia.

6. La Giunta Municipale, su proposta degli uffici comunali, Tecnico, Tributi e Polizia Municipale, individua gli spazi ove poter installare gli impianti al servizio per le pubbliche affissioni.

6. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi, nonché, nei limiti di cui al precedente comma 3, di provvedere ad ampliare la superficie complessiva degli impianti esistenti o a crearne di nuovi sul territorio comunale.

- f) per "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- g) per "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso, sia per luce diretta che indiretta;
- h) per "**impianto pubblicitario di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo nessuna definizione precedente. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

2. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono così classificate:

- a) pubblicità ordinaria
- b) pubblicità effettuata con veicoli
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- d) pubblicità varia

3. La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. E' compresa nella pubblicità ordinaria quella effettuata mediante affissioni di manifesti e simili su apposite strutture private, sia dal loro proprietario che per conto altrui.

4. La **pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come segue:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, barche e simili, di uso pubblico o privato, necessariamente in movimento. La sosta è consentita quando sussistano particolari e comprovate ragioni espositive di carattere culturale o commerciale. Tale pubblicità è di seguito definita "*pubblicità ordinaria con veicoli*".
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "*pubblicità con veicoli dell'impresa*";

5. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le seguenti disposizioni, conformi al vigente Codice della strada:

- a) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d), unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- b) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
  - I. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
  - II. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
  - III. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
  - IV. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
  - V. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati eventualmente a marchi e simboli, ed alle seguenti condizioni:

- I. che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- II. che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
- III. che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate;

Le esposizioni pubblicitarie di cui ai punti I. e III. sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al punto I. non possono circolare sulle autostrade.

d) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- I. che la pellicola utilizzata abbia caratteristica di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- II. che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m<sup>2</sup>;
- III. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

f) All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

g) Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive regolarmente autorizzate.

6. La **pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

7. La **pubblicità con proiezioni** è quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

8. La **pubblicità varia** comprende:

- a) quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "*pubblicità con striscioni*";
- b) quella effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "*pubblicità da aeromobili*";

- c) quella eseguita con palloni frenati o simili, definita "*pubblicità con palloni frenati*";
- d) quella effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "*pubblicità in forma ambulante*";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "*pubblicità fonica*".

#### **ART.6 – SOGGETTO ATTIVO**

1. Unico soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel cui territorio la pubblicità è effettuata.
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
  - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;
  - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
  - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
  - d) per veicoli di proprietà di un'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili, l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita.

#### **ART.7 - SOGGETTI PASSIVI**

1. L'imposta è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce ovvero fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

#### **ART.8 – DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità svolta a mezzo volantinaggio a mano, sotto il tergicristallo. E' consentita la pubblicità, anche commerciale, effettuata tramite "consegna a mano", anche in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali, di categoria, e comunque per spazi e tempi delimitati previa autorizzazione comunale.
2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle strade o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

3. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e , durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

4. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

5. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti ad uso di culto, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici anzidetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

6. I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc., devono essere rimossi unitamente alla pubblicità eseguita dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino all'eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 15 giorni dalla cessazione della pubblicità, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

7. In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, né esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.

8. L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

9. Altre limitazioni potranno essere introdotte mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

#### **ART.9 – AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni all'installazione di materiale pubblicitario soltanto per impianti da situarsi all'interno del proprio territorio, ivi compresi i mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, tenendo comunque conto che, per le installazioni lungo le strade, va richiesta anche autorizzazione:

- a) dell'A.N.A.S. competente per territorio per strade statali ;
- b) degli uffici preposti, nel caso di impianti pubblicitari siti lungo strade intercomunali etc;
- c) della Provincia Regionale per gli impianti siti lungo strade provinciali.

2. Per la richiesta di autorizzazione, il soggetto interessato deve presentare al protocollo comunale la relativa domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, allegando:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria, con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo.

3. Nel caso in cui l'impianto pubblicitario venga installato presso strade non di proprietà comunale, il soggetto passivo è comunque tenuto a richiedere al Comune l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, fornendo contestualmente copia del nulla-osta tecnico all'impianto rilasciato dall'autorità o ente competente.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento al protocollo comunale della domanda di autorizzazione, il Funzionario Responsabile, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale, concede o nega – in tal caso motivandolo – l'autorizzazione all'installazione dell'impianto. Tale autorizzazione ha validità triennale, si intende tacitamente rinnovata ove non pervenga al protocollo comunale richiesta di cessazione e deve essere intestata al soggetto richiedente.

#### **ART.10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione ovvero di motivata richiesta da parte del Comune.

2. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla scadenza dell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

3. La vigilanza è svolta dai soggetti individuati dalla vigente normativa.

4. Tutti i messaggi pubblicitari esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, con la facoltà del recupero delle spese eventualmente sostenute, fatto salve le sanzioni previste.

#### **ART.11 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA , DISCIPLINA TARIFFARIA , ESENZIONI**

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi nello stesso contenuti.

2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata sulla base dello sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dal Comune previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

9. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dal competente organo comunale, nelle misure stabilite dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno.

10. In caso di mancata adozione di deliberazione, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.

11. Sono esenti dall'imposta le seguenti forme pubblicitarie, come da art.17 del D.Lgs.507/93:

*a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;*

*b) In attesa di emanazione di regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, per l'individuazione delle attività per le quali l'imposta sulla pubblicità è dovuta per la sola superficie delle insegne di esercizio eccedente i cinque metri quadrati, le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, purché di superficie non superiore a 5 mq, si considerano esenti; in caso contrario, il tributo deve essere pagato sull'intera superficie. ( Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute*

*o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze;*

- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;*
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;*
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;*
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;*
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;*
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.*

Tale esenzione dal pagamento dell'imposta non ha comunque influenza ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli artt.9 e 10 del presente regolamento.

12. Sulle tariffe deliberate come da comma 1 del presente articolo, la tariffa è ridotta alla metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. 507/93, cioè quando:

- a) effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
- b) relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria; culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;*
- c) relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.*

13. Sulle tariffe deliberate come da comma 1 del presente articolo, si applicano le seguenti maggiorazioni:

- a) pubblicità ordinaria e luminosa:*

- *maggiorazione del 50% per impianti pubblicitari con superficie compresa fra 5,5 e 8,5 mq;*
  - *maggiorazione del 100% per impianti pubblicitari con superficie superiore a 8,5 mq;*
- L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma data dalla tariffa base e dalla/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto;*

*b) pubblicità su veicoli:*

- *maggiorazione del 100% se effettuata in forma luminosa;*
- *raddoppiamento dell'imposta per veicoli circolanti con rimorchio.*

14. Il versamento dell'importo dovuto per l'imposta sulla pubblicità avviene tramite bollettino di conto corrente postale appositamente predisposto dal Comune o dal concessionario del servizio.

15. Il versamento annuale deve essere effettuato, entro il 31 Marzo di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe da parte della Giunta Comunale che ne può disporre il differimento ove ciò sia ritenuto opportuno anche in considerazione delle disposizioni normative che eventualmente dovessero essere emanate e che influiscono sulla definizione della debenza tributaria di ciascun anno di imposizione, con arrotondamento all'euro intero ( per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, altrimenti per eccesso ), ad eccezione della fattispecie di cui al comma 8, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

16. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.

17. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1549,37 euro.

18. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.

19. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o concessione, se dovuti.

#### **ART.12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono contenuti nel vigente regolamento comunale generale delle entrate e per quanto non previsto nel richiamato regolamento, nei disposti di cui ai DD.LLgs.18/12/1997, nn.471,472,473:
3. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni competono al funzionario responsabile del tributo.
4. Il Comune, o il concessionario del servizio, procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli, all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce, nonché al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata

con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992 .
7. Per l'omessa presentazione della domanda di cui all'art.9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,00. In tale caso, la pubblicità si presume effettuata, come da art.8, c.4 del D.Lgs.507/93:
  - a) *nel caso di pubblicità ordinaria, con veicoli, con pannelli luminosi o proiezioni* – con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata;
  - b) *nelle altre fattispecie* – con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
8. In caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.
9. In caso di recidiva (art.7, comma 3, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) la sanzione è aumentata della metà. Detto aumento si applica se il contribuente persiste nella violazione dopo che gli è stato notificato almeno un atto ufficiale di accertamento di tributo.
10. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e della sanzione.
11. Per la violazione di norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 1.549,00.
12. Le sanzioni non si applicano qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.
13. Sulle somme dovute a titolo di imposta, maturano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Per le installazioni abusive, il Comune dispone la rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio,

addebitando ai responsabile le spese sostenute. Può, inoltre, effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero – con ordinanza del sindaco – sequestrare i mezzi pubblicitari a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta con sanzioni ed interessi.

### **ART.13 – COMPENSAZIONE - RIMBORSI**

1. E' ammessa la compensazione secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo – nonché di altri tributi locali - degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) *generalità e codice fiscale del contribuente;*
  - b) *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
  - c) *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per tributo e per anno d'imposta.*
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti.
5. E' facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.
7. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute a titolo di entrata fiscale, da riconoscere siano inferiori o uguali a EURO 2,00.
8. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi nella misura del il tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.

## **TITOLO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **ART.14 – FINALITA'**

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

## ART.15 – DISCIPLINA TARIFFARIA E ESENZIONI

1. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal competente organo comunale nelle misure stabilite dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno.
2. In caso di mancata adozione di deliberazione, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.
3. Il diritto, è dovuto in solido da colui che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, intendendosi con ciò il soggetto – persona fisica o giuridica – nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il cui prodotto viene ad essere reclamizzato.

4. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, come da art.21 del D.Lgs.507/93:

- a) *i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune, da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;*
- b) *i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;*
- c) *i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;*
- d) *li manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;*
- e) *i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;*
- f) *ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;*
- g) *i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.*

Tale esenzione dal pagamento dell'imposta non ha comunque influenza ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli artt.9 e 10 del presente regolamento.

5. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art.20 del D.Lgs. 507/93, specificatamente:

- a) *per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stati e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esclusione di cui al precedente comma;*
- b) *per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
- c) *per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;*
- d) *per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;*
- e) *per gli annunci mortuari.*

6. Sulle tariffe deliberate come da comma 1 del presente articolo, si applicano le seguenti maggiorazioni:

- *10% del diritto, con un minimo di € 25,00, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi (se trattasi di*

*affissioni a carattere commerciale) ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi;*

- *50% del diritto per ogni commissione inferiore a 50 fogli;*
- *50% del diritto per manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli;*
- *100% del diritto per manifesti costituiti da più di dodici fogli;*

7. Il versamento dell'importo dovuto per il diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio tramite bollettino di conto corrente postale appositamente predisposto dal Comune o dal concessionario del servizio con arrotondamento all'euro intero (per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, altrimenti per eccesso).

#### **ART.16 – SANZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.12, comma 1, del presente regolamento, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
2. Per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano, ove compatibili, le sanzioni previste dall'art.12 del presente regolamento.
3. Per l'eventuale recupero di crediti, si attuano le procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
4. Nel caso in cui sia stato versato il diritto per un'affissione poi non effettuata, il committente può utilizzare l'istituto della compensazione oppure chiedere il rimborso, come da precedente art.13.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART.17 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La scelta della forma di gestione è di competenza consiliare.
2. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, può essere effettuata in forma diretta oppure può essere affidata a soggetti regolarmente iscritti all'Albo dei Concessionari previsto dalla vigente normativa, oppure a soggetti che operano nel settore, di provata esperienza e con adeguati requisiti.
3. Qualunque ne sia la forma gestionale, il servizio dovrà essere esercitato in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento nonché dalle normative vigenti in materia.

#### **ART.18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Funzionario Responsabile della gestione dell'Imposta di Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni cui attribuire le funzioni ed i poteri previsti dall'art.11 del D.Lgs. 507/93 deve essere scelto fra il personale dipendente del Comune avente qualifica non inferiore alla categoria C, fermo restando il rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui al vigente contratto di lavoro per il personale degli enti locali.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

## **ART.19 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2008 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2008, sostituendo il precedente.

ART. 5 PUNTO 4 LETT. A COME PROPOSTO  
DALL'UFFICIO NON APPROVATO IN AULA  
IN QUANTO EMMENDATO

4. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come segue:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "*pubblicità ordinaria con veicoli*";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "*pubblicità con veicoli dell'impresa*";

ART 17, come 2°, come proposto  
DALL'UFFICIO NON APPROVATO IN  
AULA IN QUANTO ERENDATO

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.17 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La scelta della forma di gestione è di competenza consiliare.
2. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, può essere effettuata in forma diretta oppure può essere affidata a soggetti regolarmente iscritti all'Albo dei Concessionari previsto dalla vigente normativa.
3. Qualunque ne sia la forma gestionale, il servizio dovrà essere esercitato in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento nonché dalle normative vigenti in materia.

COMUNE DI SOLARINO  
Provincia di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA/CONSIGLIO

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto:

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI  
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto.

Solarino, li 4/3/2008

~~IL~~ IL RAGIONIERE CAPO ESPRIME PARERE  
DI REGOLARITA' TECNICA SUI DUE EMENDAMENTI

22/05/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'adottando atto.

Solarino, li 4/3/2008

IL RAGIONIERE CAPO

CONSULENZA GIURIDICA DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'adottando atto su espressa richiesta del  
G.C./C.C., date le funzioni di consulente giuridico attribuiti dall'art. 97 comma 2° del D.Lgs n°267/2000

Solarino, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della Legge 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Ragioniere Capo attesta la copertura finanziaria della spesa impegnata con la delibera di G.C./C.C. N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione a \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ di cui \_\_\_\_\_ allegati \_\_\_\_\_ prospetti \_\_\_\_\_

Solarino, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**Il Presidente**

**f.to BURGIO PAOLO**

**Il Consigliere Anziano**

**f.to GIANNI MICHELE**

**Il Segretario comunale**

**f.to D.ssa SPAGNA ANNA**

=====  
Per copia conforme per uso amministrativo | Il presente atto e' in pubblicazione all'Albo comunale  
Dalla Residenza municipale, li \_\_\_\_\_ | dal 22-06-08 al 22-06-08 col n. ~~988~~ del Reg. pubblicazioni.

VISTO: Il Sindaco            Il Segretario Comunale    |    IL MESSO                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
MANGIAPICO PIETRO        D.ssa SPAGNA ANNA            | f.to TARANTELLIO            f.to D.ssa SPAGNA ANNA

=====  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno 22-06-08 al giorno 22-06-08, a norma dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n.44 e che contro la stessa \_\_\_\_\_ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO**

**f.to TARANTELLIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to D.ssa SPAGNA ANNA**

=====  
**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :**

a)  ai sensi dell'art. 12, comma 1-~~2~~, della L.R. n.44/91:18-06-08

Dalla Residenza Municipale, li 18-06-08

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**D.ssa SPAGNA ANNA**

=====  
E' copia conforme all'originale,

li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

**D.SSA SPAGNA ANNA**